



COMUNE DI GELA

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO

DEGLI INCARICHI AGLI

AVVOCATI ESTERNI ALL'ENTE

INDICE

Art. 1 - Oggetto e Finalità	
Art. 2 - Rappresentanza in giudizio	
Art. 3 - Criteri generali e albo	
Art. 4 - Sezioni e fasce	
Art. 5 - Iscrizione	
Art. 6 - Formazione dell' Albo	
Art. 7 - Affidamento degli incarichi	
Art. 8 - Condizioni e modalità di incarico	
Art. 9 - Liquidazione spese legali	
Art. 10 - Atti di transazione	
Art. 11 - Registro degli incarichi.	
Art. 12 - Cancellazione dall'albo	
Art. 13 - Rapporti tra l'Ente ed i legali incaricati.....	
Art. 14 - Affidamento di incarichi fuori dall'albo comunale.....	
Art. 15 - Pubblicità e Accesso	
Art. 16 - Norme di rinvio e transitorie.....	
Art. 17 - Tutela della privacy	

Art. 1

Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente per il patrocinio legale dell'Ente, anche in sede stragiudiziale, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.

Il presente regolamento disciplina, altresì, il conferimento degli incarichi ai praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, esterni all'Ente, per il patrocinio legale dell'Ente, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.

Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente, relativi alla richiesta di una consulenza, studio o ricerca, è disciplinata da apposito e separato regolamento.

L'attività dell'Ente è volta a garantire uniformità alle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Art. 2

Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, a colui il quale lo sostituisce secondo la normativa vigente.

La Giunta Municipale approva la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se soggetto attivo, su proposta di deliberazione del Settore Affari Legali, ed autorizza, conseguentemente, il soggetto di cui al comma precedente a costituirsi.

La Giunta Municipale approva, altresì, su proposta di deliberazione del Settore Affari Legali, le adesioni ai procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita.

Tali proposte devono essere accompagnate da sintetica relazione del dirigente competente per materia, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio o di aderire ai procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita.

Alla relazione deve, altresì, essere allegata tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.

Sono vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonti di danno erariale per il Comune.

Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

Art. 3

Criteri generali e Albo

I criteri che devono ispirare la scelta del professionista sono quelli indicati dal successivo art. 7.

A tal uopo, per l'affidamento degli incarichi legali esterni, è istituito apposito albo comunale aperto ai professionisti singoli o associati, esercenti la professione di assistenza e patrocinio legale.

Art. 4

Sezioni e fasce

L'albo comunale viene suddiviso in 5 sezioni:

A. Sezione Civile;

- B. Sezione Lavoro;
- C. Sezione Amministrativa;
- D. Sezione Penale;
- E. Sezione Tributaria.

Ogni Sezione è, a sua volta, suddivisa in 5 fasce di iscrizione corrispondenti, in ordine crescente, all'esperienza professionale dei professionisti richiedenti:

- 1' fascia avvocati da 0 sino a 3 anni compiuti di iscrizione all'Albo professionale e praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, con almeno due anni di iscrizione nell'apposito registro;
- 2' fascia avvocati da 3 a 6 anni compiuti di iscrizione all'Albo professionale;
- 3' fascia avvocati da 6 a 10 anni compiuti di iscrizione all'Albo professionale;
- 4' fascia avvocati da 10 a n. anni di iscrizione all'Albo professionale;
- 5' fascia avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Ogni professionista può fare richiesta di essere iscritto in non più di una sezione e, nell'ambito di ogni sezione, in un'unica fascia corrispondente alla propria anzianità di iscrizione all'albo e in quella relativa alla 5° fascia se ne ricorrono le condizioni.

L'istituzione e l'approvazione dell'albo è di competenza del dirigente del Settore Affari Legali che provvede, altresì, all'individuazione di un responsabile ai fini della tenuta e del suo aggiornamento.

Art. 5

Iscrizione

Ai fini dell'istituzione dell'albo, il dirigente del Settore Affari Legali provvede a pubblicare apposito avviso pubblico, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente regolamento.

Dell'avviso deve essere data massima pubblicità all'albo pretorio on line e sul sito web - sezione "Amministrazione trasparente" - dell'Ente, oltreché tramite trasmissione all'Ordine degli Avvocati di Gela.

I professionisti interessati dovranno far pervenire, insieme all'istanza di iscrizione con la specificazione delle sezioni e della fascia all'interno della sezione, per le quali si fa richiesta, debitamente sottoscritta, la seguente documentazione:

1. Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, N. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
 - a) l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse;
 - b) nel caso di avvocati stabiliti, l'iscrizione superiore a tre anni all'albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse;
 - c) nel caso di praticanti avvocati abilitati al patrocinio:
 - l'iscrizione da almeno due anni nel registro degli avvocati praticanti abilitati al patrocinio presso il foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse;
 - il regime previdenziale al quale si aderisce;

- d) eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori con l'indicazione della relativa decorrenza;
 - e) che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni;
 - g) di non aver riportato condanne penali per delitti dolosi, l'assenza di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, e di non aver riportato sanzioni disciplinari irrogate dall'ordine di appartenenza nell'ultimo quinquennio in relazione all'esercizio della propria attività professionale, nonché di non essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali procedimenti in corso per l'irrogazione delle suddette sanzioni;
 - h) il numero del codice fiscale;
 - i) la partita iva;
 - j) la titolarità di idonea polizza assicurativa, con l'indicazione dei relativi dati, per la copertura dei danni provocati dall'esercizio dell'attività professionale;
 - k) di non avere promosso, in proprio o in qualità di difensore, cause, ancora pendenti o concluse nell'ultimo quinquennio, contro il Comune di Gela o in conflitto con gli interessi di quest'ultimo, come, ad esempio, nel caso del difensore domiciliatario che svolge attività di rappresentanza o difensiva;
 - l) l'indicazione dei praticanti e degli avvocati che condividono lo studio professionale;
2. Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento;
 3. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro il Comune o in conflitto con gli interessi di quest'ultimo, per la durata del rapporto istaurato;

4. Dichiarazione di impegno a comunicare al Comune l'insorgenza di potenziali posizioni di conflitto tra la difesa patrocinata dai difensori e dai praticanti che condividono lo studio professionale e l'Ente;
5. Dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente al Comune gli avvocati ed i praticanti che condividono lo studio professionale;
6. Dichiarazione di accettazione della determinazione del compenso secondo la disciplina prevista all'art. 9 del presente regolamento;
7. Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del successivo art. 17.
8. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta di iscrizione all'albo comunale deve essere indirizzata al Comune di Gela, Settore Affari Legali, Piazza San Francesco n. 1, 93012 GELA (CL) corredata dalla documentazione di cui al presente articolo.

Sul plico deve essere riportata la dicitura: "Iscrizione all'albo comunale avvocati di fiducia del Comune di Gela".

Il plico può essere recapitato a mezzo posta o consegnato a mano all'ufficio protocollo del Comune, entro il termine perentorio indicato nell'avviso.

Art. 6

Formazione dell'albo

L'iscrizione all'albo comunale consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata.

Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.

La formazione dell'albo comunale avverrà secondo i criteri previsti dal precedente art. 4.

All'interno di ogni Sezione e di ogni fascia della singola Sezione i professionisti sono iscritti in ordine di anzianità di iscrizione all'Ordine degli Avvocati ed a parità di anzianità di iscrizione in ordine di età scegliendo il più giovane.

Per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio, l'iscrizione all'interno di ogni Sezione e nella pertinente fascia (1'fascia) avviene in ordine di anzianità di iscrizione nel registro degli avvocati praticanti abilitati al patrocinio. A parità di anzianità di iscrizione, in ordine di età scegliendo il più giovane.

L'accertamento dei requisiti di iscrizione all'albo comunale di cui al precedente art. 5 sarà effettuata dal Dirigente del Settore Affari Legali.

L'albo comunale viene aggiornato con cadenza biennale con le stesse modalità della sua istituzione e formazione ed ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

Art. 7

Affidamento degli incarichi

A seguito dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio ai sensi del precedente art. 2, disposta con deliberazione di Giunta Municipale, il dirigente del Settore Affari Legali affida, con propria Determinazione Dirigenziale, l'incarico legale individuando il professionista nell'ambito dell'albo comunale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in base al valore della causa gli incarichi legali sono affidati ai professionisti iscritti alla fascia della singola sezione secondo i seguenti intervalli di valore:

1. prima fascia da € 0,01 a € 26.000,00;
2. seconda fascia da € 26.000,01 a € 52.000,00;

3. terza fascia da € 52.000,01 a € 260.000,00 e valore indeterminabile;
 4. quarta fascia da € 260.000,01 in poi;
- b) rotazione tra gli iscritti all'albo al fine di evitare cumulo di incarichi, tenendo conto del compenso attribuito relativo alle controversie già affidate secondo le seguenti modalità:
1. in fase di primo affidamento, l'incarico è conferito in ordine di iscrizione all'albo comunale o nel registro degli avvocati praticanti abilitati al patrocinio nella rispettiva fascia della Sezione di appartenenza secondo il criterio di cui all'art. 6;
 2. in fase di successivi affidamenti rispetto al primo, l'incarico è conferito al professionista che ha ricevuto incarichi per compensi complessivamente inferiori rispetto agli altri professionisti appartenenti alla stessa fascia della stessa sezione, ed, a parità di compenso, rispettando il principio della rotazione degli incarichi, al professionista che ha ricevuto l'incarico meno recente;
 3. nell'ipotesi di incarico per causa avente valore indeterminabile, successivo al primo affidamento, lo stesso verrà conferito in ordine di iscrizione all'albo comunale;
- c) è possibile derogare ai criteri di individuazione del professionista da incaricare nelle seguenti ipotesi:
1. appartenenza al foro di competenza della controversia;
 2. evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;
 3. incarichi aventi lo stesso oggetto;
 4. mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad unico legale.

Nel momento dell'accettazione dell'incarico da parte del professionista, il medesimo dovrà rilasciare apposita dichiarazione di:

- non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi dello stesso, per la durata del rapporto instaurato, e sull'inesistenza di conflitti di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
- non avere, in proprio o in qualità di difensore, cause, ancora pendenti o concluse nell'ultimo quinquennio, contro il Comune di Gela o in conflitto con gli interessi di quest'ultimo, come, ad esempio, nel caso del difensore domiciliatario che svolge attività di rappresentanza o difensiva.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o non siano in possesso della partita IVA.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense, non possono essere, altresì, incaricati coloro i quali sono soci di associazioni o società tra avvocati, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 31/12/2012, n. 247, nei quali vi sono avvocati che hanno promosso, in proprio o in qualità di difensore, cause contro il Comune di Gela o in conflitto con gli interessi di quest'ultimo, come, ad esempio, nel caso del difensore domiciliatario che svolge attività di rappresentanza o difensiva. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati o praticanti avvocati abilitati al patrocinio, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità ed il compenso sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nella medesima determinazione di affidamento dell'incarico si provvederà ad impegnare la relativa spesa, determinata ai sensi del presente regolamento ed

autorizzata dalla Giunta Municipale nella deliberazione di costituzione in giudizio o in quelle di adesione al procedimento di mediazione o di negoziazione assistita.

Art. 8

Condizioni e modalità d'incarico

Gli incarichi di patrocinio legale innanzi agli organi giurisdizionali devono essere regolati, oltre che secondo quanto previsto dalle norme di cui al presente regolamento, dallo schema di disciplinare allegato al presente regolamento, parte integrante e sostanziale (All.A).

Il disciplinare, oltre ai dati ed ai contenuti nello stesso previsti, deve espressamente contenere quanto segue:

- 1) L'indicazione del valore della causa. Se esso è indeterminabile, il grado di complessità della causa dovrà essere indicato in fase istruttoria nella deliberazione di Giunta Municipale di autorizzazione alla costituzione in giudizio, oltre che nella determinazione di incarico, avvalendosi delle indicazioni del Settore competente nella materia oggetto della controversia;
- 2) La determinazione del compenso al professionista che deve essere calcolato secondo quanto previsto dal successivo art. 9, oltre spese forfettarie, nella misura del 15 per cento del compenso totale, C.P.A. e IVA se dovuta;
- 3) L'ammontare che verrà corrisposto per le eventuali spese vive e quello che verrà corrisposto a titolo di acconto, parametrato al corrispondente valore previsto per la fase di studio e per la fase introduttiva dal D.M. n. 55/2014, così come calcolato dal successivo art. 9, oltre IVA e CPA;
- 4) L'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere;
- 5) L'obbligo del professionista di chiedere la riunione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;

- 6) L'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- 7) L'obbligo del professionista di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione;
- 8) L'obbligo del legale di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- 9) La dichiarazione del legale di avere preso conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Gela, approvato con deliberazione di G.M. n. 436 del 22/12/2015, e di averne ricevuta copia.

Per i procedimenti di mediazione ex D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e ss.mm.ii., e per i procedimenti di negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, e ss.mm.ii., i rapporti tra il professionista incaricato ed il Comune sono disciplinati secondo quanto previsto dalle norme di cui al presente regolamento, in quanto applicabili, oltre che dallo schema di disciplinare allegato al presente regolamento, parte integrante e sostanziale (All.B).

Art. 9

Liquidazione spese legali

Il Settore Affari Legali procede alla liquidazione della parcella a saldo previa verifica della rispondenza con il compenso pattuito.

Ai fini della liquidazione, la parcella pro-forma del legale incaricato deve contenere l'indicazione del numero della tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 55/2014 e la descrizione delle fasi processuali, in relazione a quanto pattuito con l'Ente. A tal fine il professionista dovrà produrre, unitamente alla parcella pro-forma, una

relazione attestante le fasi per le quali lo stesso ha effettivamente prestato la propria attività, supportata dalla relativa documentazione processuale.

Alla parcella o alla nota spese devono essere allegati tutti documenti giustificativi necessari al controllo amministrativo e contabile della stessa. In mancanza la medesima verrà restituita e considerata come non ricevuta.

Una volta conclusa positivamente la verifica amministrativo-contabile della parcella pro-forma, si comunicherà al legale incaricato di emettere la fattura elettronica da liquidare.

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso che provvederà senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, salvo il rimborso delle spese vive sostenute ed effettivamente documentate. Tale scelta è comunicata al Comune.

Il compenso è determinato secondo i seguenti criteri di calcolo:

- 20% del valore medio previsto dalle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con esclusione dei giudizi ricadenti nello scaglione da € 0,01 a € 1.100,00 e nello scaglione da € 0,01 ad € 5.200,00, per i quali il compenso è determinato pari al 50% del valore medio indicato nella rispettiva tabella;
- Per le controversie di valore superiore a 520.000,00 euro, ai sensi del D.M. n. 55/2014, non si applica nessun incremento percentuale;
- Nei casi di cui all'art. 4, comma 2, e comma 6 del D.M. n. 55/2014 non si applica nessun aumento;
- Nei casi di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014 non si applica nessun aumento;

- Per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (negoziazione assistita, mediazione, arbitrati) i compensi sono calcolati prevedendo il 20% dei valori medi previsti dalla relativa tabella allegata al D.M. n. 55/2014 con esclusione dei contenziosi ricadenti nello scaglione da € 0,01 a € 1.100,00 per i quali il compenso è determinato pari al 50% del valore medio indicato nella rispettiva tabella;
- In relazione ad incarichi professionali che comportino l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto, già oggetto di precedenti incarichi, il compenso è determinato calcolando, per ogni altro soggetto successivo al primo, esclusivamente il 10% del valore medio relativo alla fase introduttiva del giudizio previsto dal D.M. n. 55/2014;
- Nel caso di rinuncia del mandato per giusta causa da parte del professionista incaricato, il compenso liquidabile ai sensi del presente articolo viene ridotto del 20%, relativamente alle fasi del giudizio espletate e vengono riconosciute le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
- Nel caso di abbandono del giudizio senza giustificato motivo da parte del professionista incaricato, non viene riconosciuto alcun compenso, relativamente alle fasi del giudizio espletate, fatte salve le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
- E' esclusa la liquidazione dell'indennità di trasferta.

Art. 10

Atti di transazione

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo e nel rispetto dei principi del presente regolamento.

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il suddetto professionista invierà, periodicamente, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Il Settore Affari Legali acquisisce, altresì, dal dirigente del Settore interessato per materia, il parere in ordine alla convenienza per il Comune alla transazione e, nell'ipotesi che lo stesso sia positivo, invita il legale a stilare lo schema dell'atto di transazione che formerà oggetto di proposta di deliberazione per la Giunta Municipale.

Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

Art. 11

Registro degli incarichi

Il Settore Affari Legali provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'albo, alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli incarichi legali nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

1. Generalità del professionista;
2. Sezione e fascia di appartenenza all'Albo Comunale;
3. Oggetto sintetico dell'incarico;
4. Valore della causa;
5. Estremi dell'atto d'incarico;
6. Esiti del contenzioso relativo all'incarico.

Il registro deve essere redatto su supporto informatico e reso pubblico con cadenza mensile sul sito web - sezione "Amministrazione trasparente" - del Comune.

Art. 12

Cancellazione dall'albo

Il responsabile del Servizio Contenzioso propone la cancellazione dall'albo comunale dei professionisti che:

1. Abbiano perso i requisiti di iscrizione;
2. Abbiano rinunciato per due volte, anche non consecutive, all'incarico, fatta salva la rinuncia per incompatibilità, debitamente documentata;
3. Non abbiano assolto con diligenza e puntualità gli incarichi loro affidati;
4. Siano responsabili di gravi inadempienze;
5. Abbiano promosso giudizi, anche in proprio, avverso l'Ente, pendenti o conclusi da meno di cinque anni;

Art.13

Rapporti tra l'Ente ed i legali incaricati

I rapporti con i professionisti sono tenuti dal Settore Affari Legali dell'Ente. Tutti gli uffici del Comune devono evadere, nei tempi indicati dal Settore Affari Legali, come dettati dalle esigenze difensive e dalla natura delle controversie, ogni richiesta dei difensori nonché ogni richiesta del Settore stesso, per l'istruttoria delle pratiche.

Tutti i Settori dell'Ente, fatto salvo quanto previsto dall'art.329 c.c.p, sono, altresì, tenuti a fornire al Settore Affari Legali i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse.

L'inosservanza dei termini assegnati ovvero la mancata evasione alle richieste del Servizio Contenzioso comporta responsabilità disciplinari ed automatico avvio di procedure a carico del dirigente inadempiente.

Art. 14

Affidamento di incarichi fuori dall'albo comunale

La formazione dell'albo comunale non preclude al dirigente del Settore Affari Legali, sulla base di apposita Deliberazione di Giunta Municipale, quale atto di indirizzo politico amministrativo, la facoltà di affidare incarichi professionali a soggetti non inclusi nello stesso, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specificità e particolarità della controversia, per la particolare professionalità richiesta in ragione del foro competente, o in ragione del prestigio e competenza riconosciuti ai professionisti incaricati o, comunque, per ragioni tecnico operative da rappresentarsi nella suddetta Deliberazione di Giunta Municipale e nella determinazione d'incarico.

E' altresì facoltà del Dirigente del Settore Affari Legali, sulla base di apposito atto di indirizzo della Giunta Municipale, di affidare incarichi a professionisti, singoli o associati, di assistenza giudiziale e difesa, anche di tipo stragiudiziale (negoziazione assistita, mediazioni ed arbitrati), di durata annuale o pluriennale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, gli incarichi di cui ai precedenti capoversi possono essere conferiti, tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sulla base di apposito avviso pubblico da pubblicare all'albo pretorio on line e sul sito web - sezione "Amministrazione trasparente" - dell'Ente e che deve contenere quanto segue:

- Oggetto dell'incarico;
- Durata dell'incarico;
- Compenso dell'incarico;
- Criteri per l'individuazione del professionista, singolo o associato.

Art. 15

Pubblicità e Accesso

L'albo comunale dei professionisti è pubblico. Al fine di darne pubblicità permanente, lo stesso, dopo la sua istituzione, sarà pubblicato a cura del Dirigente del Settore Affari Legali, con il supporto del C.E.D., sul sito web - sezione "Amministrazione trasparente" - del Comune.

Analogamente, ai sensi del precedente art. 11, deve essere pubblicato il registro degli incarichi.

Inoltre, a cura del Settore Affari Generali ed Istituzionali, ogni incarico legale deve essere pubblicato sul sito web istituzionale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 16

Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione dell'albo comunale per l'affidamento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente.

Art.17

Tutela della privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia della privacy, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii..

I partecipanti dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione dell'istanza, pena l'esclusione dalla selezione.



COMUNE DI GELA
DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ nella Residenza Comunale, Ufficio del Dirigente del Settore Affari Legali, Piazza San Francesco, 1.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Gela, con sede legale in Piazza San Francesco, 1, 93012 Gela (CL). C.F.: 82000890853 in persona del/della Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Dirigente del Settore Affari Legali, in base alla determina sindacale n. _____ del _____;

E

L'Avv./Il Dott. _____ nato a _____ il _____
C.F.: _____ del Foro di _____ (di seguito: legale), con studio in _____ via _____ partita IVA _____, recapiti telefonici _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'individuazione e nomina del legale cui affidare l'incarico per instaurare un giudizio in virtù delle ragioni esposte in narrativa dei provvedimenti citati nella Determinazione stessa;

CIÒ PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art.1)

L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla seguente azione: _____

di talché il Comune potrà richiedere al legale incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il legale è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

Il compenso per le prestazioni professionali relative sia alla difesa tecnica che ad ogni assistenza di carattere legale viene complessivamente consensualmente quantificato in € _____, comprensivo di spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale, C.P.A. e IVA se dovuta.

Il compenso, liberamente determinato e calcolato ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

- o Il valore della causa è determinato in € _____.
- o Il valore della causa è indeterminabile e la causa è di *(barrare il caso che ricorre)*:
 - complessità bassa;
 - complessità media;
 - complessità alta;
 - particolare importanza.

La facoltà di transigere resta riservata al Comune, fermo restando l'obbligo del legale incaricato di esprimere parere scritto sulle proposte di transazione e di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune.

Nel caso di giudizi aventi lo stesso oggetto e per i quali il legale ha ricevuto incarico, quest'ultimo è obbligato a chiederne la riunione.

In caso di vittoria del Comune e/o di necessità di procedere al recupero di somme anche scaturenti dal giudizio a favore del Comune stesso, il legale si impegna a procedere alla diffida alla parte debitrice per il recupero delle citate somme senza alcun onere per il Comune.

Art.2)

Qualora la controparte del Comune venisse condannata al pagamento di spese legali il cui ammontare sia superiore al compenso pattuito e indicato al precedente art. 1, il legale incaricato avrà diritto, in deroga a quanto convenuto, a percepire le spese legali per come liquidate dal giudice, ove recuperate e per la parte effettivamente recuperata e risultante da documentazione rilasciata dal servizio finanziario.

Art. 3)

Il Comune corrisponderà, a seguito della produzione della documentazione comprovante l'espletamento dell'attività relativa alla fase introduttiva del giudizio e dietro richiesta del legale incaricato, una somma a titolo di acconto, comprensiva di C.P.A. e IVA se dovuta, parametrato al corrispondente valore previsto per la fase di studio e per la fase introduttiva dal D.M. n. 55/2014, così come calcolato dall'art. 9 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Il Comune corrisponderà a seguito della stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del legale incaricato, una somma a titolo di spese vive necessarie e debitamente documentate.

Art. 4)

Ai fini dello snellimento del contenzioso dell'Ente e del contenimento dei relativi costi, al legale incaricato, senza alcun compenso aggiuntivo, è fatto obbligo di valutazione, congiuntamente agli uffici del Comune, e di rappresentanza e difesa dell'Ente in ordine alla presentazione di istanza di mediazione ai sensi del D.Lgs 4 marzo 2010, n.28, e ss.mm.ii., o di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, e ss.mm.ii., acquisiti dall'ente dopo il conferimento del presente incarico. La mancata osservanza a tale obbligo, determina l'automatica decadenza dall'incarico conferito con il presente disciplinare.

Il legale dovrà dare al Comune comunicazione formale dell'esito delle suddette procedure stragiudiziali nel termine di giorni sette dalla loro conclusione e la relativa documentazione dovrà essere allegata obbligatoriamente all'atto della presentazione della fattura, quale condizione, tra le altre, di regolarità della prestazione richiesta dal Comune e quale presupposto della liquidazione.

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa lo stato del contenzioso e l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente al comune copia di ogni atto prodotto in giudizio.

Il legale si impegna, altresì, a fornire, senza alcun compenso, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Quest'ultimo resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito dei provvedimenti giurisdizionali. In quella stessa sede il legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

Nel caso di abbandono del giudizio senza giustificato motivo da parte del legale incaricato, non viene riconosciuto alcun compenso, relativamente alle fasi del giudizio espletate, fatte salve le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il legale, alla conclusione di ogni fase e grado di giudizio per cui è incaricato, ha l'obbligo di rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati dal giudice.

L'obbligo del professionista di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione. Il Comune metterà a disposizione del legale incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il legale riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il legale renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Il legale incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, il legale dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dal Comune con deliberazione di Giunta Municipale, su proposta del dirigente competente per materia che, su mandato del Sindaco, a sua volta autorizzato dalla Giunta Municipale, dovrà anche sottoscrivere l'accordo transattivo.

Art. 5)

Il legale incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità o conflitti di interesse in ordine all'incarico affidato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il legale dichiara, altresì, di:

- non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi dello stesso, per la durata del rapporto instaurato;
- non avere, in proprio o in qualità di difensore, cause, ancora pendenti o concluse nell'ultimo quinquennio, contro il Comune di Gela o in conflitto con gli interessi di quest'ultimo, come, ad esempio, nel caso del difensore domiciliatario che svolge attività di rappresentanza o difensiva;

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.

A tal fine, il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità o di conflitto richiamate precedentemente.

Il legale dichiara, infine, di avere preso conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Gela, approvato con deliberazione di G.M. n. 436 del 22/12/2015, e di averne ricevuta copia.

Art. 6)

Se il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 7)

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al legale, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, o con posta

elettronica certificata con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata.

Art. 8)

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate ed al compenso per l'attività espletata, ridotto del 20% da determinarsi, nei limiti di quanto pattuito, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9)

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesto dal legale il quale garantisce la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 10)

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 11)

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12)

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle norme del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente.

Art. 13)

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune
Il Dirigente del Settore
Affari Legali

Il Legale
Avv./Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8).

Per il Comune
Il Dirigente del Settore
Affari Legali

Il Legale
Avv./Dott. _____



COMUNE DI GELA
DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ nella Residenza Comunale, Ufficio del Dirigente del Settore Affari Legali, Piazza San Francesco, 1.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Gela, in Piazza San Francesco, 1, C.F.: 82000890853 in persona del/della Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____ il _____, il/la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Dirigente del Settore Affari Legali, in base alla determina sindacale n. _____ del _____;

E

L'Avv. _____ nato a _____ il _____
C.F.: _____ del Foro di _____ (di seguito: legale), con studio in _____ via _____ partita IVA _____; recapiti telefonici _____, indirizzo di posta elettronica certificata _____;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'individuazione e nomina del legale cui affidare l'incarico per instaurare un giudizio in virtù delle ragioni esposte in narrativa dei provvedimenti citati nella Determinazione stessa;

CIÒ PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art.1)

L'incarico comprende ogni assistenza di carattere legale in ordine al seguente procedimento: _____

di talché il Comune potrà richiedere al legale incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che il Comune dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il legale è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi.

Il compenso per le prestazioni professionali relative al presente incarico viene complessivamente consensualmente quantificato in € _____ oltre spese generali (15%), C.P.A. e IVA se dovuta.

Il compenso, liberamente determinato e calcolato ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

- Il valore del contenzioso è determinato in € _____.
- Il valore del contenzioso è indeterminabile e lo stesso è di (barrare il caso che ricorre):

- complessità bassa;
- complessità media;
- complessità alta;
- particolare importanza.

La facoltà di transigere resta riservata al Comune, fermo restando l'obbligo del legale incaricato di esprimere parere scritto sulle proposte di transazione e di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune.

Art.2)

Il legale dovrà dare al Comune comunicazione formale dell'esito delle procedure stragiudiziali nel termine di giorni sette dalla loro conclusione e la relativa documentazione dovrà essere allegata obbligatoriamente all'atto della presentazione della fattura, quale condizione, tra le altre, di regolarità della prestazione richiesta dal Comune e quale presupposto della liquidazione.

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa lo stato del contenzioso e l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente al comune copia di ogni atto prodotto.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Il Comune metterà a disposizione del legale incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il legale riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il legale renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Il legale incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, il legale dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione dovrà essere previamente approvata dal Comune con deliberazione di G.M. su proposta del dirigente competente per materia che, su mandato del Sindaco, a sua volta autorizzato dalla G.M., dovrà anche sottoscrivere l'accordo transattivo.

Art. 3)

Il legale incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità o conflitti di interesse in ordine all'incarico affidato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il legale dichiara, altresì, di:

- non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi dello stesso, per la durata del rapporto instaurato;

- non avere, in proprio o in qualità di difensore, cause, ancora pendenti o concluse nell'ultimo quinquennio, contro il Comune di Gela o in conflitto con gli interessi di quest'ultimo, come, ad esempio, nel caso del difensore domiciliatario che svolge attività di rappresentanza o difensiva;

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.

A tal fine, il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità o di conflitto richiamate precedentemente.

Il legale dichiara, infine, di avere preso conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Gela, approvato con deliberazione di G.M. n. 436 del 22/12/2015, e di averne ricevuta copia.

Art. 4)

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al legale, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata.

Art. 5)

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di quanto pattuito, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 6)

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesto dal legale il quale garantisce la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 7)

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 8)

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.9)

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle norme del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente.

Art. 10)

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune
Il Dirigente del Settore
Affari Legali

Il Legale

Avv. _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 1), 3), 4) 5).

Per il Comune
Il Dirigente del Settore
Affari Legali

Il Legale

Avv. _____